

Prot. 1867/18/U/C

**SCHEMA DI CONTRATTO****CIG: 7721245CEE**

L'anno 201\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ si stipula il presente contratto mediante scambio tramite PEC di originali sottoscritti con firma digitale:

**TRA**

**[Stazione Appaltante]** RE.A Impianti s.r.l. Unipersonale, parte contraente di seguito denominata anche soltanto "REA Impianti" o "stazione appaltante" o "committente", con sede in località Le Morelline due snc, Rosignano Marittimo 57016 Livorno, codice fiscale/partita iva 01741410490 in persona del Responsabile Area Tecnica Ing. Stefano Ricci, domiciliato per la carica presso la sede di REA Impianti unipersonale, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale Rappresentante di REA Impianti.

**E**

**[Appaltatore]** \_\_\_\_\_ (con sede in \_\_\_\_\_) , Codice Fiscale/Partita Iva \_\_\_\_\_, che compare in persona del legale rappresentante il Signor \_\_\_\_\_ che sottoscrive quale Appaltatore \_\_\_\_\_ che, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, nonché di tutte le inerenti comunicazioni notificazioni e attività, elegge domicilio in \_\_\_\_\_, e come indirizzo di P.E.C: \_\_\_\_\_ ; parte contraente di seguito denominata anche soltanto "appaltatore".

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore congiuntamente sono anche definiti "**le parti**".

\*

**PREMESSO CHE**

- con determina N. 204 PROT. N. 1867/18/I/D del 24/10/2018, REA Impianti il Responsabile Area Tecnica Ing. Stefano Ricci ha autorizzato l'affidamento a seguito atto di aggiudicazione per il servizio di trattamento sfalci e potature (compostaggio frazione verde) con opzione di trasporto dell'ammendante presso impianto esterno;
- l'appaltatore interpellato nell'ambito di una procedura negoziata indetta il 06/12/2018 con atto di aggiudicazione del \_\_\_\_ è risultato aver offerto ribasso pari al \_\_\_\_ per un totale di **Euro** \_\_\_\_\_ (**\_\_\_\_\_**) **oltre Iva** con conseguente aggiudicazione in suo favore;
- i controlli interni sulla regolarità della procedura, sull'attualità del fabbisogno e sulla persistenza della copertura economico-finanziaria hanno dato esito positivo;
- non vi sono impedimenti alla stipula.

\*

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

## **ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

**1.1.** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'oggetto è individuato dal presente contratto e dall'allegata scheda tecnica, nonché da tutti i documenti e gli atti che ne formano parte integrante e sostanziale, come per legge e secondo le previsioni che seguono.

**1.2.** Il presente contratto ha ad oggetto per il servizio di trattamento sfalci e potature (compostaggio frazione verde) con opzione di trasporto dell'ammendante presso impianto esterno dedotti nell'allegato 2 capitolato di appalto, secondo i termini ivi dedotti. Si intendono comprese nel contratto e remunerate con il corrispettivo contrattuale anche tutte le prestazioni comunque accessorie/presupposte/consequenziali che siano o si rendano comunque necessarie all'esatto rispetto a quelle che ne formano oggetto.

## **ART. 2 – PATTI E CONDIZIONI**

**2.1.** L'appalto viene affidato ed accettato, e dovrà essere eseguito, alle condizioni di legge e regolamentari (in particolare quelle di cui al d.lgs. 50/2016 ed alle norme collegate) nonché, quanto a oggetto condizioni patti obblighi oneri e modalità, secondo le prescrizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato, alla *lex specialis* dell'affidamento, essendo vincolanti per l'esecutore, la richiesta di preventivo e i relativi allegati, tutti documenti che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'Appaltatore portare i predetti documenti a conoscenza del personale a qualunque titolo impiegato per l'esecuzione.

**2.2.** Ai fini della sottoscrizione del presente contratto e dell'avvio dell'esecuzione, le parti danno atto che sussistono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione, che non vi sono impedimenti di sorta, che tutte le previsioni contrattuali sono note e accettate, che i termini per l'esecuzione possono essere rispettati.

## **ART. 3 – IMPORTO E CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO**

**3.1.** L'importo complessivo del corrispettivo per l'esecuzione del contratto (anche in caso di attivazione dell'opzione di trasporto) ammonta ad **Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) oltre IVA.**

Ai fini della contabilizzazione del servizio:

- il costo unitario stimato del servizio di trattamento è pari a \_\_\_\_\_ euro/t. E' garantito il trattamento di 700 t/mese di sfalci e potature.
- Per quantitativi conferiti oltre le 700 t/mese, il costo unitario è pari a \_\_\_\_\_ euro/t.
- Per il servizio di trasporto (opzionale), il costo unitario è pari a \_\_\_\_\_ euro/t.

## **ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO**

**4.1.** Il contratto produce i suoi effetti entro massimo 7 giorni lavorativi dalla sua sottoscrizione da parte di entrambe le parti per una durata di 12 mesi prorogabile su richiesta della stazione

appaltante di ulteriori 3 mesi.

La proroga sarà attivata con atto scritto e sottoscritto che la Committente comunicherà tramite PEC, almeno 30 giorni prima della decorrenza dei 12 mesi iniziali. Le parti potranno convenire di ammettere la proroga, ove disposta dalla Committente, anche se comunicata con le medesime modalità oltre detto termine, ma non oltre i 30 giorni dopo la decorrenza del predetto termine.

Il contratto terminerà con l'esaurimento dell'importo contrattuale massimo che ne forma oggetto, anche se non sarà spirato il termine temporale ordinario.

I termini di adempimento sono essenziali.

**4.2.** In conformità alle previsioni del Capitolato di appalto, già sottoscritto per accettazione dall'appaltatore, relativa ad ogni fase del contratto.

## **ART. 5 - *NORMATIVA APPLICABILE***

**5.1.** A integrazione delle condizioni espresse nel presente Contratto, l'Appalto è soggetto all'esatta osservanza della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi e forniture, ivi compreso e specialmente il d.lgs. 50/2016 e le norme di attuazione. Per quanto compatibili, si applicano i principi di cui al Codice Civile.

**5.2.** L'Appaltatore è inoltre obbligato alla osservanza:

- α) di tutte le norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- β) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, europee.

**5.3.** L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione, se applicabili, ancorché qui non richiamate.

## **ART. 6 - *CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO***

**6.1.** L'assunzione dell'appalto di cui al presente Contratto implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e speciali che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali ed interferenti rispetto alle prestazioni e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'esecuzione anche in relazione al prezzo da lui offerto. Neppure in relazione a tali presupposti e circostanze potrà sorgere alcun diritto dell'Appaltatore a ulteriori compensi, rimborsi, indennizzi, risarcimenti o emolumenti di qualunque natura.

L'Appaltatore non può quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

## **ART. 7 - *CONTRATTO***

**7.1.** La stipula del contratto deve aver luogo nella data che sarà indicata dalla Stazione Appaltante.

**7.2.** Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, la Scheda tecnica ed i relativi allegati, ivi compresa e specialmente l'offerta presentata ai fini dell'aggiudicazione.

**7.3.** La mancata disponibilità (da intendersi come mancata comparizione se convocato, o come mancata sottoscrizione del contratto con firma digitale e suo invio tramite pec nei termini indicati dalla committente, ma anche come mancata o incompleta o inadeguata o ritardata allegazione della documentazione necessaria) dell'aggiudicatario alla stipulazione del contratto d'appalto, nei termini di cui al precedente comma o comunque indicati dalla stazione appaltante, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

## **ART. 8 – INTERPRETAZIONE E DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO**

**8.1.** L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile. Ogni eventuale discordanza anche interna al contratto o al capitolato/scheda tecnica eventualmente rilevata dall'aggiudicatario, e non da questi segnalata prima della presentazione della propria offerta ai fini della possibile rettifica, sarà interpretata a favore della Stazione Appaltante.

## **ART. 9 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE**

In riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore si applicano le norme di legge vigenti e in particolare le previsioni di cui al d. lgs. 50/2016.

## **ART. 10 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

**10.1.** L'Appaltatore è obbligato a eleggere e mantenere il proprio domicilio ai fini dell'appalto nel luogo e con i recapiti indicati nel presente contratto e, per il caso di successiva modifica, a darne immediata comunicazione formale a mezzo PEC alla Stazione Appaltante, intendendosi altrimenti comunque valida ai fini delle comunicazioni e notificazioni l'elezione di domicilio che figura nel presente contratto. In ogni caso l'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere ogni comunicazione relativa all'appalto. Sarà cura e responsabilità dell'Appaltatore medesimo comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento, che in caso contrario a tutela della Stazione Appaltante si avranno come non avvenute.

## **ART. 11 – VARIANTI**

**11.1.** Nessuna variazione o addizione rispetto alle prestazioni oggetto del contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta per iscritto dalla stazione appaltante nei limiti di legge.

## **ART. 12 - PROROGA**

**12.1.** La durata del contratto è prorogabile per tre mesi se autorizzata dalla stazione appaltante.

### **ART. 13 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**

**13.1** L'Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Sono a suo carico tutti i relativi oneri.

### **ART. 14 – SUBAPPALTI COTTIMI E SUBCONTRATTI**

**14.1** L'esecutore esegue direttamente tutte le prestazioni oggetto del contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti di legge: si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Il subappalto, oltre ad essere preventivamente autorizzato deve essere gestito secondo art.26 D.lgs 81/2008 o, in alternativa, secondo quanto disposto dal titolo IV sempre del DLgs 81/2008.

### **ART. 15 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

**15.1** L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione verso la stazione appaltante per l'esatto adempimento al contratto.

### **ART. 16 – PAGAMENTI DIRETTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010**

**16.1** I pagamenti saranno corrisposti dalla Stazione Appaltante direttamente a favore dell'appaltatore sulla base della relativa proposta di pagamento, secondo quanto prescritto dal d. lgs. 50/2016. Nessun pagamento sarà corrisposto se risulterà non più persistente il possesso dei requisiti di legge in capo all'appaltatore, ivi compresi quelli di regolarità contributiva retributiva e fiscale.

**16.2** Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Di tale conto corrente l'appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 17 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

17.1. Al termine dell'esecuzione della prestazione, l'appaltatore non potrà emettere fattura.

17.2. La stazione appaltante nei termini di legge, verificherà, dopo il giorno 10 di ogni mese, la regolare esecuzione del contratto relativamente al mese precedente, con particolare riguardo alla gestione dei sovvalli e dei materiali non triturabili (capitolato di appalto punti 2.2, 2.8 e 2.9) e successivamente autorizzerà, tramite mail o pec, l'appaltatore a emettere fattura mensile contabilizzando il servizio svolto, che sarà saldata nei termini di legge decorrenti dal suo ricevimento con bonifico bancario a 60 gg.

#### **ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

**18.1** E' vietata la cessione di credito e/o del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto o comunque non opponibile alla stazione appaltante.

#### **ART.19 – RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE E COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA.**

Le parti si obbligano ad eseguire il contratto secondo correttezza e buona fede.

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati da REA Impianti ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale di REA Impianti [www.reaimpianti.it](http://www.reaimpianti.it).

#### **SI OBBLIGA:**

a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati da REA Impianti e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

#### **PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA**

- che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, REA Impianti avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti

all'inadempimento; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato all'esecutore mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

#### **ART. 20 - PENALI**

REA Impianti applicherà le seguenti sanzioni contrattuali per eventuali inadempimenti dei contraenti:

- riduzione del prezzo in caso di inesatto adempimento
- sospensione dei pagamenti per eventuali irregolarità retributive, contributive o contestazione di inesatto adempimento, specie ove connessa con ipotesi di violazione di legge
- esecuzione in danno in caso di inadempimento o inesatto adempimento o rifiuto di adempiere ingiustificato e nei casi previsti dalla legge
- recesso nei casi previsti dalla legge
- risoluzione in danno in caso di inadempimento o inesatto adempimento o rifiuto di adempiere ingiustificato e nei casi previsti dalla legge.

Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento e può condurre alla risoluzione del contratto di appalto rispetto all'esecutore.

In ogni caso, REA Impianti potrà applicare una penale pari all'1 per 1000 dell'importo a cui è riferita per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, nonché una riduzione automatica del prezzo per i casi di inesatto adempimento. E nel caso di mancata esecuzione potrà provvedere all'esecuzione in danno dell'esecutore inadempiente, addossandogli i costi del servizio eseguita da altro esecutore e/o imputandogli gli eventuali conseguenti costi aggiuntivi.

In ogni caso è fatto salvo a favore di REA Impianti il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico dell'esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.

L'applicazione delle sanzioni disciplinate nel presente articolo è decisa secondo discrezionalità dal RUP su proposta del DEC e, ricorrendone i presupposti qui dedotti, fermo il necessario rispetto della misura massima qui indicata per tipologia di violazione, non è soggetta ad eventuale riserva o contestazione dell'esecutore.

L'esecutore che ritenga di aver ingiustamente subito l'applicazione di una sanzione contrattuale, ha la possibilità di presentare le proprie deduzioni con istanza indirizzata al RUP e consegnata o inviata per posta elettronica, anche per il tramite del DEC, corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni addotte a giustificazione, entro e non oltre 10 giorni dall'applicazione della sanzione stessa.

L'applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva l'esecutore dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

La compensazione automatica fonderà il diritto per REA Impianti di trattenere tutte le somme che

riterrà che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui l'esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino ad eventuale decisione anche giudiziale definitiva.

#### **ART. 21 - RISOLUZIONE IN DANNO O RECESSO DELLA COMMITTENTE**

In caso di perdita anche temporanea dei requisiti per l'esecuzione del servizio e/o di grave danno conseguente a grave violazione dell'esecutore, REA Impianti potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno di detto esecutore con semplice atto unilaterale, compensando automaticamente le somme da esigere con i corrispettivi da corrispondere a detto esecutore, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da REA Impianti nuove procedure a invito, per l'aggiudicazione di contratti di servizi, l'esecutore che abbia subito tale risoluzione per grave violazione ne sarà escluso in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata e potrà essere segnalato all'Osservatorio sui contratti pubblici e/o all'ANAC ai fini delle conseguenti annotazioni. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione degli ordini che gli siano rivolti da REA Impianti in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con REA Impianti. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento contrattuale e REA Impianti potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto di REA Impianti al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti. In ogni caso di risoluzione o esecuzione in danno dell'esecutore restano a carico di esso stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

REA Impianti ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi accettati. Il recesso sarà comunicato per iscritto fissandone il termine di operatività e che non potrà essere inferiore a 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso stesso.

#### **ART. 22- DEFINIZIONE CONTROVERSIE**

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 207, 208 e 211 del D. Lgs 50/2016. E' esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs 50/2016

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal presente Contratto è deferita al Foro di Livorno.

#### **ART. 23 – TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA**

REA Impianti, nella sua qualità di titolare, tratta i dati dell'esecutore esclusivamente per le finalità



amministrative e contabili proprie dell'attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi.

L'esecutore riconosce che tutte le informazioni e i dati riguardanti REA Impianti, la sua organizzazione aziendale, la sua attività i suoi clienti, fornitori e dipendenti, ed in genere qualunque informazione di cui venga a conoscenza in occasione del rapporto di appalto hanno carattere riservato e confidenziale.

Di conseguenza, l'esecutore si impegna a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza ed adottando tutte le misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati. Tale responsabilità permane sull'esecutore anche nel caso di presenza di subappaltatori.

#### **ART. 24 – REGISTRAZIONE**

Il contratto viene sottoscritto, nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante scambio di corrispondenza elettronica (PEC), secondo gli usi del commercio e perciò non è soggetto a imposta di bollo (cfr. Interpello Agenzia delle Entrate – Sezione centrale – n. 954-15/2017).

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.

La Stazione appaltante

L'appaltatore

.....

.....